
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Condebitori in solido che hanno partecipato al giudizio: la mancata impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti

Va confermato che la regola di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, essi sono chiamati a prendere direttamente posizione sulla questione, e in mancanza operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.6.2015, n. 12919

...omissis...

Le ragioni della decisione

La ricorrente con l'unico motivo di ricorso denuncia in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione di non meglio precisate norme di diritto con riguardo agli effetti estensivi della sentenza di appello.

Sostiene che vi sarebbe stata da parte della corte d'appello una violazione delle predette norme di legge in quanto la xxxxxx quale conduttrice, non era tenuta alla custodia dei beni relativi alle condutture condominiali e non poteva pertanto essere ritenuta responsabile dei danni provocati dalla rottura delle tubazioni condominiali.

La ricorrente sostiene inoltre che, pur non avendo essa proposto appello incidentale sul punto della sentenza di primo grado che affermava la sua responsabilità per custodia, essendo stata la questione sollevata dalla sua garante, xxx, con appello incidentale, ed essendo stata decisa dalla corte d'appello nel senso di escludere ogni responsabilità per custodia di Al., ad essa ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di giovare dell'effetto espansivo, positivo nei suoi confronti, della sentenza laddove ha escluso, nei confronti della garante, la sua responsabilità per custodia.

Il motivo proposto è inconferente, in quanto la corte d'appello ha affermato, in relazione alla responsabilità dell'xxxx. (e quindi sul fondamento della condanna), che essa si fonda sull'intervenuto giudicato, per mancata impugnazione della sentenza di 1° grado da parte della predetta compagnia di assicurazioni. La corte territoriale da atto che la questione della responsabilità della garantita è stata riproposta in appello dalla garante di xxxxx., e da ciò trae la conseguenza che anch'essa avrebbe potuto proporre appello incidentale sul punto, e che l'appello sarebbe stato ammissibile anche se tardivo, per far valere la sua mancanza di responsabilità e giovare della statuizione in tal senso della corte di merito. La corte d'appello correttamente richiama il principio di diritto espresso da questa Corte, secondo il quale "Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, l'appello principale di quest'ultimo, che rimetta in discussione la responsabilità del convenuto, quale presupposto della garanzia stessa, consente al convenuto medesimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, in considerazione dell'inscindibilità fra le due cause, fino a quando resti aperto il dibattito sulla suddetta responsabilità (fattispecie relativa ad azione risarcitoria per danni causati nel corso di lavori pubblici, proposta nei confronti di un Comune che aveva proposto domanda di garanzia nei confronti dell'impresa esecutrice" (Cass. n. 27517 del 2008).

Al. ha proposto appello incidentale, ma con esso ha posto in discussione solo il quantum debeatur e non ha toccato né la questione della sua responsabilità né ha attaccato la sentenza di primo grado laddove ripartisce e accerta la responsabilità degli autori materiali del danno solamente nei rapporti interni.

L'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado e relativo alla configurabilità della sua responsabilità è pertanto passato in giudicato nei suoi confronti. Questo punto, centrale, della sentenza di appello non è in realtà stato censurato, per cui il motivo proposto è inconferente, non essendo idoneo a scalfire la ratio decidendi.

La xxxxxxx infatti rivolge la censura direttamente verso il merito della questione ovvero se la sua agenzia di assicurazioni potesse essere ritenuta o meno responsabile per custodia di parti condominiali, senza considerare che su quel punto non ha proposto appello e che pertanto la sentenza di primo grado, in ordine all'accertamento della sua responsabilità, è ormai passata in giudicato nei suoi confronti.

Infatti, in caso di garanzia impropria, se il garante impugna in appello il punto della sentenza di primo grado che attiene al profilo inscindibile relativo alla configurabilità o

meno della responsabilità in capo al garantito, il garantito si può giovare della avvenuta proposizione dell'appello proponendo a sua volta appello incidentale benché tardivo sempre in relazione al punto relativo alla sussistenza o meno della sua responsabilità.

Se però non lo fa (ed in questo caso ciò non è stato fatto) la contestazione della responsabilità del garantito da parte del garante non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado su questo punto nei confronti del solo soggetto che avrebbe dovuto essere garantito. Ne consegue che anche se il garante ottiene (come in questo caso) una pronuncia a sè favorevole che esclude che egli debba versare alcunché a titolo di garanzia perché esclude la responsabilità dell'obbligato principale, questi non se ne può giovare perché si è formato il giudicato. Neppure vale a fondare l'accoglimento del ricorso il richiamo alla regola, dettata dall'art. 1306 c.c., comma 2, dell'effetto espansivo della sentenza favorevole nei confronti del coobbligato solidale, perché, come già chiarito da questa Corte, la regola di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, essi sono chiamati a prendere direttamente posizione sulla questione, e in mancanza operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559 del 2014; sul punto v. anche Cass. n. 11634 del 2014).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti tra xxxxxxxx

Non avendo il ricorrente rivolto alcun motivo di ricorso atto ad intaccare la posizione processuale di xxx alla quale il ricorso è stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio, le spese di giudizio tra xxxxxxxx s.p.a. possono essere compensate.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese di lite sostenute da xxx a carico della ricorrente e le liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e contributo spese generali. Compensa le spese di giudizio tra Gxxx
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2015.